

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2008

**che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile inclusione del ceppo Fe 9901 del *Paecilomyces fumosoroseus* e del ceppo I-1237 del *Trichoderma atroviride* nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio**

[notificata con il numero C(2008) 3114]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/565/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive ammesse ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari.
- (2) Il 4 febbraio 2005 la società FuturEco ha presentato alle autorità belghe un fascicolo riguardante la sostanza attiva *Paecilomyces fumosoroseus*, ceppo Fe 9901, chiedendone il suo inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 28 agosto 2007 la società AGRAUXINE ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva *Trichoderma atroviride*, ceppo I-1237, chiedendone l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
- (3) Le autorità belghe e francesi hanno comunicato alla Commissione che, a seguito di un esame preliminare, i fascicoli relativi alle sostanze attive in questione sembrano soddisfare le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati sembrano inoltre soddisfare le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati successivamente trasmessi dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e presentati all'esame del comitato permanente della catena alimentare e la salute degli animali.
- (4) La presente decisione conferma ufficialmente a livello comunitario che i fascicoli vengono considerati soddisfa-

centi in linea di massima per quanto riguarda le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, le prescrizioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

- (5) La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive citate nell'allegato della presente decisione, che sono stati presentati alla Commissione e agli Stati membri per ottenere l'inserimento delle sostanze in questione nell'allegato I della direttiva, soddisfano in linea di massima le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all'allegato II della citata direttiva.

I fascicoli soddisfano inoltre le prescrizioni in materia di dati e informazioni di cui all'allegato III della citata direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto dell'utilizzazione proposta.

## Articolo 2

Lo Stato membro relatore prosegue l'esame dettagliato dei dossier di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione le conclusioni dell'esame in questione, corredate da una raccomandazione relativa all'inserimento o al non inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE della sostanza attiva di cui all'articolo 1 ed eventuali condizioni per l'inserimento in questione, quanto prima possibile e al più tardi entro un periodo di un anno a decorrere dalla data della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008.

*Per la Commissione*  
Androulla VASSILIOU  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

**Sostanza attiva oggetto della presente decisione**

Nome comune, Numero di identificazione CIPAC	Richiedente	Data della domanda	Stato membro relatore
<i>Paecilomyces fumosoroseus</i> ceppo Fe 9901 numero CIPAC: non pertinente	FuturEco	4 febbraio 2005	BE
<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo I-1237 numero CIPAC: non pertinente	AGRAUXINE	28 agosto 2007	FR